

Concordato, niente visto per i crediti Iva 2025

Per il concordato preventivo biennale, niente visto per i crediti Iva 2025.

In caso di adesione al concordato preventivo biennale effettuata nel 2024 l'esonero dal visto di conformità è applicabile già con riferimento al credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva 2025, relativa all'anno di imposta 2024. Il beneficiario, inoltre, se rivolto a coloro che hanno aderito al Cpb, può essere inteso con il limite più elevato di 70mila euro. Lo precisa una faq pubblicata oggi, 24 febbraio 2025, sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il quesito risolto chiede se chi aderisce al concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, può usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 50/2017 a partire 2024, ossia dal primo dei due anni di decorrenza del concordato. La risposta, spiega FiscoOggi, è sì.

I benefici previsti dall'articolo 9-bis richiamato consistono, con riferimento ai diversi livelli di affidabilità Isa, nell'esonero:

dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva per un importo non superiore a 70mila euro

dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui. Il decreto legislativo istitutivo del Concordato preventivo biennale (articolo 19, comma 3, Dlgs n. 13/2024) stabilisce che per i periodi d'imposta oggetto dell'accordo con l'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'Iva, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11 richiamato.

In base al tenore della norma, l'Amministrazione finanziaria ritiene che i contribuenti interessati possano avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l'adesione al regime è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, molto in anticipo rispetto al termine di presentazione del relativo modello Iva.

In sostanza, spiega ancora l'Agenzia "non si verifica in questo caso quel "gap" temporale tra presentazione della dichiarazione Iva e modelli Isa che giustifica l'applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini Iva per chi ottiene determinati punteggi Isa".

© Riproduzione riservata

